

Le procedure propedeutiche alla redistribuzione dei richiedenti asilo osservate nell'Hotspot di Messina

Il 31 gennaio 2019, 32 cittadini stranieri, sbarcati al porto di Catania dopo essere stati soccorsi dalla nave SeaWatch 3, sono stati condotti presso l'hotspot di Messina.

Come reso pubblico dai rappresentanti del governo attraverso gli organi di stampa, i cittadini stranieri sarebbero stati ammessi all'interno del sistema italiano solo al fine di essere successivamente trasferiti in altri Stati membri sulla base di un estemporaneo accordo tra sette paesi europei che si sarebbero detti disponibili ad accoglierli.

In qualità di operatori del Progetto In Limine, insieme all'avvocato nominato, a Mediterranea - Saving humans e all'ARCI Messina, ci siamo quindi più volte recati presso la struttura al fine di verificare la condizione giuridica dei cittadini stranieri presenti e l'accesso ai loro diritti.

Accesso del legale e diritto alla difesa

Come è noto, i 32 cittadini stranieri, nei giorni precedenti allo sbarco, avevano nominato legali di fiducia al fine di presentare un ricorso d'urgenza alla Corte Europea dei diritti umani con il supporto del gruppo legale di Mediterranea – Saving humans. Il giorno successivo allo sbarco, uno degli avvocati nominati si è recato all'hotspot al fine di incontrare i suoi assistiti. All'avvocato tuttavia è stato interdetto l'ingresso: le autorità presenti hanno asserito che fosse necessaria l'autorizzazione della Prefettura¹. Questo nonostante l'art. 24 della Costituzione e l'art. 6, co. 3 della CEDU sanciscano l'inviolabilità del diritto alla difesa, estrinsecazione del quale è sicuramente il diritto di incontrare il proprio difensore in qualsiasi momento.

Detenzione arbitraria

I cittadini stranieri sono stati detenuti per due giorni, dal 31 gennaio al 2 febbraio, in assenza di provvedimento formale di trattenimento.

¹ Si sottolinea che, secondo quanto previsto dalle Procedure Operative Standard (SOP) - che costituiscono un documento puramente operativo, privo di forza di legge -, l'autorizzazione del Ministero dell'Interno può essere necessaria per l'ingresso nelle strutture hotspot di altri soggetti, come organizzazioni internazionali o non governative, ma non può assolutamente costituire un requisito per l'ingresso dei difensori di fiducia. Inoltre, lo stesso regolamento interno del centro prevede, tra i diritti dello straniero, la possibilità di colloqui con i rappresentanti di associazioni o enti di tutela dei richiedenti protezione internazionale che operano sia dentro che fuori il centro al fine di chiarire la propria situazione ed ottenere informazioni legali.

La prassi di trattenere in maniera informale i cittadini stranieri durante le procedure di identificazione, rilevata anche presso altri centri hotspot², risulta illegittima e in violazione della riserva di legge prevista dall'art. 13 della Costituzione che sancisce l'inviolabilità della libertà personale. Per quanto riguarda il caso specifico, occorre inoltre sottolineare che tali procedure fossero state completate un giorno prima che fosse consentita l'uscita delle persone dal centro³. Si evidenzia che qualsiasi privazione della libertà deve essere disposta da un provvedimento formale dell'autorità ed essere ascrivibile a una delle ipotesi previste dalla normativa con relativo, obbligatorio, controllo giurisdizionale.

Diritto alla comunicazione con l'esterno

Durante i giorni in cui le persone sono state soggette a trattenimento informale non è stata loro garantita la comunicazione con l'esterno poiché, nonostante gli fossero state fornite le schede telefoniche, i telefoni all'interno del centro non erano di fatto funzionanti. Si precisa che anche in condizioni di trattenimento formale, quindi disposto secondo la legge, devono essere garantite la libertà di corrispondenza anche telefonica e la libertà di colloquio all'interno del centro⁴.

Ad oggi le persone hanno la possibilità uscire dal centro dalle 9:00 alle 18:00 (a meno che non siano in corso i colloqui con le delegazioni di altri Stati UE, in qual caso a nessuno è permesso uscire) e di comunicare grazie all'autonomo acquisto di sim card che gli garantiscono anche l'accesso a reti telematiche. Tale condizione si rivela fondamentale per garantire l'esercizio effettivo di altri diritti data la difficoltà di accesso del difensore e di associazioni di tutela al centro.

Accesso all'informazione

All'arrivo nel centro hotspot i cittadini stranieri hanno ricevuto una prima informativa esclusivamente cartacea sulla procedura di protezione internazionale, sulla normativa in materia di immigrazione e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito. Alcune informazioni

² Si veda il report Scenari di frontiera (http://www.indiewatch.org/wp-content/uploads/2018/11/Lampedusa_web.pdf)

³ L'unica ipotesi di trattenimento dei richiedenti asilo all'interno delle strutture hotspot prevista dalla normativa, e già caratterizzata da notevoli profili di criticità e di evidente illegittimità, è quella finalizzata alla verifica o determinazione dell'identità e della cittadinanza ai sensi dell'art. 6, co. 3 bis, del D. lgs. n. 142 del 2015, laddove in ogni caso la privazione della libertà deve avvenire in appositi locali ed essere soggetta a convalida giurisdizionale. Per quanto concerne le ipotesi di trattenimento dei richiedenti asilo a fini identificativi, si veda https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/ASGI_DL_113_15102018_manifestioni_illegittimita_costituzione.pdf

⁴ Si vedano D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, co. 2 e D.P.R. N. 394 del 1999, all'art.21.

chiara è stata fornita relativamente alle procedure di redistribuzione a cui sarebbero stati sottoposti in virtù dell'accordo tra i governi.

Durante i colloqui svolti da parte degli operatori è emerso infatti un notevole spaesamento in merito alla propria condizione giuridica. Appare scontato rimarcare che solo se si è in possesso di informazioni chiare e complete circa la propria posizione giuridica si è in grado di esercitare in maniera efficace i propri diritti.

Procedure di redistribuzione e accesso alla protezione internazionale

Tali procedure di redistribuzione tra paesi europei non sono disciplinate da alcuna normativa, non essendo in relazione con la procedura di ricollocazione, il cui relativo programma è terminato da tempo. Per questo si ritiene possa essere a rischio l'effettivo esercizio dei diritti dei soggetti interessati.

Nel corso delle ultime due settimane sembrerebbe che siano stati svolti i colloqui con rappresentanti dell'EASO e con le delegazioni di Francia, Germania, Portogallo e Lituania. Tuttavia di tali colloqui non è stato rilasciato verbale ai richiedenti asilo che, in alcuni casi, hanno dichiarato di aver firmato dei documenti di cui non gli è stata rilasciata copia.

Da quanto riportato dai richiedenti asilo presenti nell'hotspot, sembrerebbe che le domande poste nel corso dei colloqui abbiano riguardato le ragioni della migrazione, la sussistenza di forme di persecuzione e il rischio di subire danni gravi in caso di rientro nel paese di origine.

Inoltre è stato riportato che sarebbero state chieste informazioni circa la fede religiosa, le credenze e le abitudini personali. In particolar modo sarebbero state poste domande circa l'uso del velo, il rispetto dei pilastri dell'Islam, il numero di preghiere quotidiane, la pratica delle mutilazioni e delle modificazioni genitali femminili.

Per quanto concerne i colloqui svolti, non appare al momento chiaro se siano volti all'ammissibilità alle procedure di trasferimento o se si tratti di valutazioni nel merito delle richieste di protezione internazionale. Inoltre non è stato reso noto quali siano, in caso, i criteri di valutazione di tale ammissibilità.

Si precisa che alcuna procedura di redistribuzione può avvenire in assenza di esplicito consenso da parte dell'interessato e, avendo i cittadini stranieri presenti all'hotspot di Messina manifestato la volontà di chiedere protezione in Italia, avrebbero pieno diritto a restare sul territorio nazionale e di seguire le procedure stabilite dalla normativa vigente qualora non esprimessero il consenso al trasferimento. Le persone coinvolte nell'attuale procedura sono da considerarsi richiedenti

protezione internazionale e, in quanto tali, devono avere accesso alle procedure previste dalla normativa vigente essendo in causa diritti fondamentali della persona umana i quali in nessun caso possono essere superati da accordi politici volontari e non giuridicamente vincolanti tra Stati.

Secondo la normativa, la richiesta di protezione internazionale deve essere formalizzata entro 3 giorni dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione. Contestualmente alla verbalizzazione, ai richiedenti asilo viene rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo che permette l'accesso ai diritti ad esso connessi⁵ (iscrizione al servizio sanitario nazionale, libertà di circolazione, svolgimento di attività lavorative, accoglienza adeguata, etc).

La verbalizzazione della richiesta di protezione internazionale sarebbe avvenuta solo il 15 febbraio, a due settimane dall'arrivo in hotspot dei cittadini stranieri e solo per alcuni di essi. Tale verbalizzazione sembrerebbe essere propedeutica al trasferimento. A tal riguardo sembrerebbe che le prime 6 persone siano state trasferite in Francia nella notte tra il 18 e il 19 febbraio e che seguiranno lì la procedura di esame della richiesta di asilo. Tuttavia non è stato possibile appurare se la decisione di trasferimento sia avvenuta a seguito di una sorta di pre-valutazione della domanda da parte della delegazione francese.

Al momento non è dato sapere quale sia la situazione degli altri cittadini presenti nell'hotspot e se, e con quali tempistiche, verranno trasferiti in centri idonei in attesa della ricollocazione.

Non si conoscono, in caso di esito negativo di dette procedure con altri Stati, quali potrebbero essere le ripercussioni sulle richieste di protezione internazionale e quale accesso avrebbero al diritto di ricorrere contro tali decisioni. In aggiunta si ritiene che, in caso di mancato trasferimento, le richieste di protezione dovrebbero comunque essere radicate in Italia, avendo le persone manifestato in tale paese la volontà di chiedere protezione internazionale.

A fronte di tale situazione, appare urgente che i governi, le agenzie e le organizzazioni coinvolte in tali procedure rendano pubbliche, oltreché note ai cittadini stranieri coinvolti, le procedure che si stanno attuando all'interno dell'hotspot.

⁵ Secondo quanto disposto dall'art. 26 del D.lgs n. 25 del 2008 la richiesta di protezione internazionale deve essere formalizzata attraverso la compilazione dell'apposito modello "C-3", di cui viene consegnata copia all'interessato, entro 3 giorni dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione. Contestualmente alla compilazione di tale modello viene rilasciato la ricevuta che, costituendo permesso di soggiorno temporaneo ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 142/2015, permette l'accesso ai diritti connessi alla titolarità del permesso di soggiorno.